



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 – FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n° 26 del 24 Novembre 2020

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 115/A FIGC inerente la modifica dell' art. 34, comma 1, del Regolamento della LND;

COMUNICATO UFFICIALE N. 116/A FIGC inerente la nomina della Commissione per lo Sviluppo del Calcio Professionistico Femminile;

COMUNICATO UFFICIALE N. 117/A FIGC inerente l'abrogazione dell'art. 48 bis delle NOIF;

COMUNICATO UFFICIALE N. 118/A FIGC inerente la modifica del punto 8 del Titolo I, lett. a), del Comunicato Ufficiale n. 235/A FIGC del 26 Giugno 2020;

COMUNICATO UFFICIALE N. 119/A FIGC inerente la modifica dei commi 1, 2 e la tabella di cui al comma 5, dell'art. 96, delle NOIF

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 143** pubblicato dalla L.N.D. inerente il nuovo Regolamento del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CAMBIO ATTIVITA'

Si prende atto della richiesta di cambio attività della sotto elencata società, già ratificata (in data 5.11.2020) da parte della F.I.G.C..

930989 S.S.D. VIRTUS DIAMANTE di Diamante (CS)

chiesto S.G.S.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 115/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 9 novembre 2020;
- vista la modifica dell'art. 34, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposta dalla medesima Lega;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica dell'art. 34, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Regolamento Lega Nazionale Dilettanti

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
Art. 34 Le gare amichevoli ed i tornei con squadre italiane 1. La disputa di gare amichevoli e l'organizzazione di tornei da parte di società deve essere autorizzata dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti di appartenenza.	Art. 34 Le gare amichevoli ed i tornei con squadre italiane 1. La disputa di gare amichevoli e l'organizzazione di tornei da parte di società deve essere autorizzata dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti di appartenenza. Sono a tutti gli effetti considerate gare amichevoli, quindi soggette alla suddetta autorizzazione, anche allenamenti congiunti tra squadre di Società tra loro diverse della L.N.D. e tra squadre di Società della L.N.D. con quelle professionistiche, sia italiane che straniere.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 116/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 9 novembre 2020;
- preso atto che l'art. 12 della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 ha previsto la istituzione di un Fondo per il professionismo negli sport femminili;
- tenuto conto della finalizzazione delle risorse rivenienti dal Fondo;
- considerata la necessità di sviluppare le progettualità di attuazione e programmazione del passaggio al professionismo sportivo nel calcio femminile;
- ritenuto opportuno a tal fine costituire una Commissione con il compito di supportare la Federazione nella fase di progettualità e in ogni attività finalizzata all'utilizzo delle risorse disponibili, la loro distribuzione e rendicontazione;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di costituire la Commissione per lo Sviluppo del Calcio Professionistico Femminile, così composta:

Coordinatrice Ludovica MANTOVANI

Componenti Sara GAMA
 Renzo ULIVIERI
 Umberto CALCAGNO
 Fabio APPETITI
 Stefano BRAGHIN
 Rebecca CORSI

Segretario Francesca SANZONE

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 117/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 9 novembre 2020;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 116/A del 12 novembre 2020, riportante la delibera di costituzione della Commissione per lo Sviluppo del Calcio Professionistico Femminile;
- considerate le mutate esigenze e prospettive del movimento calcistico femminile;
- ritenuta positivamente conclusa l'attività della Commissione federale per la promozione e lo sviluppo del calcio femminile, prevista dall'art. 48bis delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di abrogare l'art. 48bis delle N.O.I.F.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 118/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 9 novembre 2020;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 234/A del 26 giugno 2020, riportante, tra le altre, la modifica dell'art. 66 delle N.O.I.F.;
- ritenuta la necessità di adeguare a tale modifica quanto riportato al punto 8 del Titolo I lett. A), del Comunicato Ufficiale n. 235/A del 26 giugno 2020;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare il punto 8 del Titolo I, lett. A) del del Comunicato Ufficiale n. 235/A del 26 giugno 2020, come da testo allegato sub A) alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

Punto 8, Titolo I, lett. A) del C.U. n. 235/A del 26 giugno 2020

8. ASSISTENZA MEDICA

Ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F., la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale o di altro medico autorizzato dal Settore Tecnico è obbligatoria per entrambe le squadre.

L'inosservanza di tale obbligo comporta:

- per la squadra ospitante il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle N.O.I.F., salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Divisione Calcio Femminile, la quale ne darà comunicazione all'arbitro;
- per la squadra ospite l'applicazione della sanzione dell'ammenda, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Divisione Calcio Femminile, la quale ne darà comunicazione all'arbitro.

Le società devono attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013, recante la "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.169 del 20/07/2013.

Alle società ospitanti è fatto, altresì, obbligo in occasione della gara di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l'uso dello stesso.

In caso di inosservanza di tale obbligo l'arbitro non deve dare inizio alla gara e la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

L'ambulanza che deve essere espressamente dedicata a giocatrici, dirigenti e ufficiali di gara deve essere posizionata in un'area che permetta un veloce accesso al campo e/o all'area spogliatoi ed essere a disposizione almeno 60 minuti prima dell'inizio della gara e fino a 60 minuti dopo il fischio finale. Laddove non siano disponibili ambulanze del pronto soccorso ospedaliero, dovranno essere garantite ambulanze private. E' fatto altresì obbligo alla società ospitante di provvedere con urgenza alla chiamata di una seconda ambulanza, dove non già presente, qualora la prima dovesse allontanarsi dal campo di gioco. In questo caso, la sostituzione dell'ambulanza dovrà avvenire nel più breve tempo possibile.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 119/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 9 novembre 2020;
- preso atto di quanto rappresentato dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B in materia di premi di preparazione di cui all'art. 96 delle N.O.I.F.;
- ritenuto opportuno modificare i commi 1, 2 e la tabella di cui al comma 5 dell'art. 96 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare i commi 1, 2 e la tabella di cui al comma 5 dell'art. 96 delle N.O.I.F. come da testo allegato sub A) alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 96 Premio di preparazione 1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo. Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega. Le società della Lega Pro hanno diritto al “premio di preparazione” nel caso di primo tesseramento quale “giovane di serie”, da parte di società delle leghe professionistiche di propri calciatori che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati con vincolo annuale. Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPB, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società riferibili, in virtù di quanto sopra, alla stessa Lega.	Art. 96 Premio di preparazione 1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo, nei limiti di quanto segue. Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A hanno diritto al “premio di preparazione”, solo nel caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega. Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie B hanno diritto al “premio di preparazione” nel caso di primo tesseramento quale “giovane di serie”, da parte di società appartenenti alla stessa Lega e alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, di propri calciatori che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati con vincolo annuale. Le società della Lega Pro hanno diritto al “premio di preparazione” nel caso di primo tesseramento quale “giovane di serie”, da parte di società delle leghe professionistiche di propri calciatori che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati con vincolo annuale. Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla

2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime tre Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi cinque anni, per ognuno dei quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di preparazione”. Alle Società richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il “premio di preparazione” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore per il quale è maturato il “premio”. Nel caso di unica società titolare del vincolo annuale, alla stessa compete il premio per intero. Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società. Il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio. 3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice - Presidenti, sentito il Consiglio Federale. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. L'accoglimento del ricorso comporta a carico	Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPA, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società riferibili, in virtù di quanto sopra, alla stessa Lega. 2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime tre Società della Lega Nazionale Dilettanti, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Lega Pro titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi cinque anni, per ognuno dei quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di preparazione”. Alle Società richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il “premio di preparazione” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore per il quale è maturato il “premio”. Nel caso di unica società titolare del vincolo annuale, alla stessa compete il premio per intero. Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società. Il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio. 3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice - Presidenti, sentito il Consiglio Federale. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.
--	--

della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C. Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell'accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe, delle Divisioni e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata. Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso. Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso. 4. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato. 5. Tabella "premio di preparazione":	L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C. Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell'accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe, delle Divisioni e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata. Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso. Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso. 4. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato. 5. Tabella "premio di preparazione":
---	--

CATEGORIA	Coefficiente Unitario	Ultima Stagione	Penultima Stagione	Terzultima Stagione	Quartultima Stagione	Quintultima Stagione
<u>DILETTANTI</u>						

3 ^a Categoria	1.0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2 ^a Categoria	2.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
1 ^a Categoria	3.0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Promozione	4.0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Eccellenza	5.0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Campionato Naz. Serie D	6.0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
<u>TRA CALCIO FEMMINILE</u>						
Promozione	0	0	0	0	0	0
Eccellenza	1.0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Serie C	2.0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Serie B	3.0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Serie A	4.0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<u>TRA CALCIO A 5</u>						
Serie D maschile	0	0	0	0	0	0
Serie C2 maschile	1.0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Serie C1 maschile	1.5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Serie B maschile	2.0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Serie A2 maschile	3.0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Serie A maschile	4.0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Femminile Prov./Reg.	0	0	0	0	0	0
Serie A2 femminile	1.0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Serie A femminile	2.0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<u>PROFESSIONISTI *</u>						
Serie C	11	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Serie B	15	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Serie A	18	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

* In caso di tesseramento da “giovane” di Società della LND a “giovane di serie” di Società delle Leghe Professionistiche il parametro è raddoppiato.



COMUNICATO UFFICIALE N. 143 **Stagione Sportiva 2020/2021**

A seguito del nulla-osta concesso dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, si pubblica il nuovo Regolamento del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti che entrerà in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

**REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE F.I.G.C.
PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

LEGA NAZIONALE DILETTANTI (L.N.D.)
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI DI CALCIO (A.I.A.C.)

TITOLO I - Sede del Collegio Arbitrale e competenza

ARTICOLO 1

Il Collegio Arbitrale ha sede in Roma e decide le controversie tra gli allenatori, i preparatori atletici e le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti.

Ai fini della competenza del Collegio Arbitrale, rileva l'appartenenza della Società alla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva in cui è sorto il rapporto oggetto del ricorso.

TITOLO II –Norme procedurali

ARTICOLO 2

Il procedimento è introdotto con ricorso. Il ricorso deve:

- a) essere sottoscritto dal tesserato o dalla Società con l'indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio e/o sede legale, codice fiscale e/o P.IVA) e, ove possibile, dell'indirizzo di posta elettronica e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;
- b) contenere l'esposizione della materia della controversia, l'allegazione della relativa documentazione e la formulazione delle conclusioni;
- c) essere inviato al Collegio Arbitrale per raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche informatico (PEC). Una copia del ricorso, unitamente alla copia dei documenti allegati, deve essere inviata, con le stesse modalità, ed a pena di nullità, alla controparte, avendo cura di allegare nel plico inviato al Collegio la prova dell'avvenuta trasmissione.

La mancata osservanza dei punti precedenti determina l'inammissibilità del ricorso che, rilevata con provvedimento del Presidente del Collegio, dovrà essere comunicata alla parte ricorrente a cura del Segretario del Collegio.

L'inammissibilità del ricorso non impedisce la sua eventuale riproposizione.

ARTICOLO 3

La Segreteria del Collegio attribuisce ai ricorsi, nell'ordine in cui pervengono, un numero di protocollo progressivo.

Entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso, la Segreteria invia alle parti una comunicazione con la quale concede alla parte resistente un termine di dieci giorni decorrente dal ricevimento della comunicazione per la formulazione di eventuali controdeduzioni e per la produzione di eventuali documenti. Nel caso in cui la parte resistente proponga domanda riconvenzionale la Segreteria concede alle parti ricorrenti un termine di dieci giorni per la formulazione di difese e per il deposito dei documenti.

Le comunicazioni e le notificazioni a cura delle parti di cui al comma precedente devono essere effettuate nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 2 lettera c).

Il termine che scade di sabato o di giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

Successivamente alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, non possono essere proposte nuove eccezioni, né nuove deduzioni che estendano la materia del contendere.

La Segreteria del Collegio, su indicazione della Presidenza, cura l'assegnazione dei procedimenti ai due Arbitri, che insieme al Presidente, andranno a comporre il Collegio.

Un arbitro dovrà essere scelto tra i nominativi contenuti nell'apposito elenco predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti, l'altro tra i nominativi contenuti in quello predisposto dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio.

Dal momento della loro designazione, gli Arbitri possono prendere visione e ottenere copia digitale degli atti della controversia.

ARTICOLO 4

Il Collegio decide la controversia sulla base degli atti e dei documenti ritualmente offerti in comunicazione dalle parti. Può, se ritenuto indispensabile ai fini della decisione, ammettere e assumere consulenza tecnica, la cui spesa - anticipata dal richiedente - sarà posta a carico della parte soccombente.

Il Collegio dovrà informare la Procura Federale nel caso in cui, dagli atti del procedimento, emergano violazioni di disposizioni federali.

ARTICOLO 5

Il lodo, anche quando è formato a maggioranza, è sempre espressione del Collegio e deve recare la menzione dell'Arbitro dissenziente.

Le motivazioni scritte del dissenso vanno inserite in busta chiusa, siglata dall'Arbitro dissenziente e con il timbro del Collegio.

Il lodo, redatto per iscritto e sottoscritto dagli Arbitri e dal Presidente del Collegio deve essere trasmesso, a cura della Segreteria, alle parti tramite PEC o Raccomandata A/R entro 30 giorni dalla riunione, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 13, N.O.I.F. e, in caso di violazione dei relativi obblighi, di quanto disposto dall'art. 31, comma 6, del CGS.

La pubblicazione dei lodi avverrà attraverso il Comunicato Ufficiale LND che sarà inviato alle segreterie LND e AIAC.

Una volta notificato alle parti interessate, il lodo emesso sarà trasmesso anche alla competente articolazione della LND a cui appartiene la Società interessata al lodo.

Titolo III-Efficacia del lodo

ARTICOLO 6

Il lodo è definitivo, inappellabile ed ha efficacia vincolante tra le parti.

Titolo IV – Disposizioni finali

ARTICOLO 7

Nei procedimenti disciplinati dal presente regolamento non sono dovuti agli Arbitri né onorari, né compensi, intendendosi il relativo incarico a titolo gratuito, salvo diversa previsione da parte della Lega Nazionale Dilettanti di concerto con l'AIAC.

Nulla può essere liquidato dal Collegio per onorari e competenze a difensori o procuratori, eventualmente nominati dalle parti.

ARTICOLO 8

Le somme di cui all'art. 4 1° co. del presente regolamento saranno versate alla L.N.D. che, d'intesa con l'AIAC, provvederà alla loro destinazione al CTU.

Titolo V -Disposizione transitoria

ARTICOLO 9

Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul comunicato ufficiale.